

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE

ELEZIONE DEL PROCURADOR/DELLA PROCURADORA E DEI SEDICI COMPONENTI IL CONSEI GENERAL DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

10 maggio 2015

Principali norme per la votazione

Art. 19 L.P. n. 3/2006 - Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochen e cimbra

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo. (...)

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi; (...)

Art. 10 L.P. n. 1/2010 - Composizione ed elezione del Consei general

1. Il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e sedici eletti a suffragio universale. Il consigliere provinciale eletto ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale), partecipa alle adunanze del Consei general con facoltà di intervento nel dibattito. La carica di componente il Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle ASUC. Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general e a sindaco di uno dei comuni del territorio della Val di Fassa. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme dell'ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali. (...)

3. Sedici componenti il Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, contemporaneamente al turno generale per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, trova applicazione la normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti.

4. I comizi elettorali per l'elezione del Consei general e del Procurador sono indetti dal Presidente della Provincia.

5. Le liste devono essere formate in modo che tra i candidati sia presente almeno un eletto per ciascun comune della Val di Fassa.

6. Le liste e le candidature devono essere presentate al Comun general.

7. Presso il Comun general è istituito l'ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Procurador. L'ufficio centrale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, degli uffici del Comun general. (...)

Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con DPRG. 1 febbraio 2005 n. 1/L, modificato dal DPRG. 1 luglio 2008 n. 5/L; dal DPRG. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPRG. 22 dicembre 2014 n. 85

Art. 27 - Documento di ammissione al voto

1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l'elezione diretta del sindaco o l'elezione dei consigli comunali fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni eletto in occasione delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello Stato.

2. Gli elettori residenti all'estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dal Comune con il mezzo postale più rapido.

Art. 55 - Ordine pubblico – Competenze del presidente del seggio

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettendo reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione; però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

3. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni di sezione.

4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resta nella sala della votazione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. (...)

6. Quando abbia giustificato timore che altri potessero essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori i quali indulgono artificialmente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75 riguardo al termine ultimo della votazione. (...)

Art. 57 - Accesso alla sala della votazione

1. Possono essere ammessi nella sala della votazione solo gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 27.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 58 - Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiari eletto del comune;

c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, purché iscritti nelle liste elettorali del comune;

d) gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purché iscritti nella lista elettorale del comune.

2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti a cura del Presidente, in calce alla lista di sezione.

Art. 59 - Degeniti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degeniti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune e della circoscrizione, rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, dove è situato l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e perché, nei comuni della provincia di Bolzano siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in tale provincia in occasione delle elezioni del consiglio comunale.

2. A tale effetto, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettorato è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettorato, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione. (...)

4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Articolo 62-bis - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettroniche

1. Per gli avari diritto di voto per le elezioni comunali affetti da gravi infirmità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettroniche, si dimorano nel territorio del comune per cui sono elettori, si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Articolo 64 - Modalità di espressione del voto

1. Il voto è dato personalmente dall'elettorato nell'interno della cabina.

2. Se l'elettorato non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettorato non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

4. Nessun elettorato può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

5. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della Sanità; i designati non possono essere candidati nei primi quattro gradi di candidati.

6. Tali certificati devono attestare che l'infirmità fisica impedisce all'elettorato di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettorato. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto ad applicazione di marche.

7. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

Articolo 66 - Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'ufficio elettorale

1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono. (...)

Articolo 67 - Identificazione dell'elettorato

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'Ufficio attesta la identità dell'elettorato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autentica della commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.

3. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accettare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettorato, questi può presentare un altro elettorato del comune, noto all'Ufficio, che attesta la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettorato che se afferma il falso, sarà punito con le penne stabilite dalle leggi. L'elettorato che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

4. In caso di disenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 77.

Articolo 68 - Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettorato che sia stata riconosciuta la personalità elettorale può ricevere il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 27 e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si recia nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

2. Se l'elettorato riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. (...)

4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

5. Le schede non conformi a quelle previste dall'articolo 39 mancano del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sonovidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed indicate al processo verbale.

6. Tali certificati devono attestare che l'infirmità fisica impedisce all'elettorato di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettorato. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto ad applicazione di marche.

7. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

Articolo 69 - Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'ufficio elettorale

1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono. (...)

Articolo 70 - Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ed a fianco di ciascuno contrassegno lo spazio per l'esercizio del voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettorato ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettorato tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco legato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco.

3. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Ciascun elettorato ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e le relative righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso collegate, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco.

4. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Ciascun elettorato ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta. Qualora il candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso collegate, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco.

Articolo 71 - Scheda di voto

1. La scheda di voto deve essere consegnata al presidente del seggio.

Articolo 72 - Validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettorato.

Articolo 73 - Scheda di voto

1. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle previste dall'articolo 39 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 65;

b) quando, non pronimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni;

3